

## DIEGO - DEBONI - FERLETIC: Avvocati

AVVOCATI ASSOCIATI DAL 1989

Avv. MARIO DIEGO  
Avv. FRANCO FERLETIC  
Avv. PIETRO BECCI

Avv. ALESSANDRO DEBONI  
Avv. GUENDAL CECOVINI AMIGONI

Avv. DEBORA VALENTINI  
Avv. BARBARA DI BLAS  
Avv. VANESSA ZANETTE

Avv. ANDREA MARTINIS  
Avv. VALENTINA RAMELLA  
Avv. TEREZA PERTOT

PROF. Avv. LUIGI DANIELE

ORDINARIO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'UNIVERSITA' DI ROMA - TOR VERGATA

CODICE FISCALE E P. IVA: 01098570326  
www.ddfavvocati.eu

TRIESTE - 34133 - Via San Francesco 11  
Tel. (+39) 040-635767 (r.a.) - Fax 040-660000  
e-mail: trieste@ddfavvocati.eu

GORIZIA - 34170 - Corso Verdi 96  
Tel. (+39) 0481-30275 - Fax 0481-532969  
e-mail: gorizia@ddfavvocati.eu

Udine - 33100 - Via Roma 43, Corte Roma int. 11/D  
Tel. (+39) 0432-504203 - Fax 0432-506296  
e-mail: udine@ddfavvocati.eu

Trieste, 21.04.2017

Alla Redazione di Trieste  
de "IL PICCOLO"

a mezzo mail: [segreteria.redazione@ilpiccolo.it](mailto:segreteria.redazione@ilpiccolo.it)

[gianpaolo.sarti.ricerca@gmail.com](mailto:gianpaolo.sarti.ricerca@gmail.com)

[e.placitelli@ilpiccolo.it](mailto:e.placitelli@ilpiccolo.it)

Alla Redazione  
dell'ANSA

a mezzo mail: [ufficiocentrale@ansa.it](mailto:ufficiocentrale@ansa.it)

[cronache@ansa.it](mailto:cronache@ansa.it)

Oggetto: Delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 dd. 28.11.2016. Sentenza TAR FVG n. 20/2017. Consiglio di Stato R.G. 2459/2017 – ordinanza cautelare dd. 21.04.2017


Letta l'ordinanza cautelare collegiale n. 1662/2017 del Consiglio di Stato, a fronte delle notizie che sul punto sono state divulgate con grande risalto e rapidità dalle agenzie di stampa e dagli organi di informazione, quale collegio difensivo delle parti ricorrenti (genitori di due bambini non ammessi ai servizi educativi infantili comunali in ragione della scelta consapevole di non vaccinazione dei propri figli), si ritiene opportuno e necessario osservare e precisare quanto segue:

- l'ordinanza del Consiglio di Stato ha definito la sola fase cautelare del procedimento, lasciando – allo stato – impregiudicata la decisione nel merito;
- spiace osservare come la Giustizia Amministrativa, stante la riconosciuta fondatezza delle due tesi contrapposte che avrebbe imposto la necessaria "precauzione", pur utilizzando principi di "logica formale" ha scelto di decidere non sulla base di precise argomentazioni giuridiche (sollevate dai ricorrenti e neppure prese in considerazione) ma facendo leva esclusivamente sull'assioma per cui *"la salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale"*. Principio che rischia di celare il concetto per cui deve comunque prevalere la "legge del più forte" e non già, semplicemente, "la legge"; con la conseguenza che nel territorio comunale di Trieste tutti i bambini sono eguali "a condizione che";
- resta, infine, il fatto che la delibera consiliare risulterebbe oggi nella sostanza inattuabile, dal momento che, allo stato, né l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, né il Ministero della Salute hanno dichiarato esservi la disponibilità della somministrazione dei soli vaccini obbligatori. Tale indisponibilità, peraltro, è stata posta a fondamento della richiesta di

approfondimento da parte di altro Tribunale Amministrativo (TAR per l'Emilia Romagna dd. 05.04.2017) proprio applicando quel principio di precauzione sopra evidenziato.

Cordiali saluti

avv. Pietro Becci



avv. Franco Ferletic

